

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

**Area:** TERRITORIO RURALE, CREDITO E CALAMITA' NATURALI

## DETERMINAZIONE

N. G12082 del 26/08/2014

Proposta n. 12141 del 11/07/2014

**Oggetto:**

USI CIVICI - Comune di Latera (VT). Sdemanializzazione, in sanatoria, di un'area di demanio collettivo ricadente nel comprensorio comunale, di proprietà della Sig.ra GINANNESCHI GIROLAMA PETRA e sita in loc. "San Sebastiano"

**Proponente:**

Estensore	CORTELLA CLAUDIO	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	M.M. MADONIA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Latera (VT). Sdemanializzazione, in sanatoria, di un'area di demanio collettivo ricadente nel comprensorio comunale, di proprietà della Sig.ra GINANNESCHI GIROLAMA PETRA e sita in loc. "San Sebastiano"

## IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Diritti Collettivi;

VISTA la L.R. 18.02.2002, n.6 e successive modificazioni "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n.1, del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'ultimo capoverso dell'art. 29 della L. 16.06.1927, n.1766 sul riordinamento degli usi civici;

VISTO il R.D. 26.02.1928, n.332;

VISTO l'art. 66 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 di trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative Statali in materia di usi civici;

VISTA la Legge Regionale n° 1 del 03/01/1986 e s.m.i.

VISTO il D.L. n° 83/2012 ed in particolare il comma 2 dell'art. 18, convertito con Legge 134/2012

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

PREMESSO :

- che sulla base dell'indagine demaniale svolta dal perito demaniale incaricato per il Comune di Latera, Arch. Giovanni Marchionne, è risultato che diversi terreni di demanio civico comunale sono stati impropriamente venduti dal Comune, senza la prescritta autorizzazione;

- che il Comune di Latera, con nota prot. n. 3026 del 29/07/2011, pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura in data 17/08/2011, prot. n. 364729, trasmetteva la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 03/06/2011, avente ad oggetto: "Alienazione di terreno di uso civico, Sig.ra GINANNESCHI GIROLAMA PETRA", per ottenere la relativa autorizzazione ai sensi dell'art. 39 del Regio Decreto 332/1928;

PRESO ATTO che a seguito di istruttoria è emersa la possibilità di procedere a rilasciare una autorizzazione a sanatoria, ora-per-allora, in analogia a precedenti provvedimenti adottati, in quanto al collettività residente nel Comune di Latera risulta comunque essere stata risarcita con l'introito della vendita avvenuta nel 1967;

VISTA la nota della Direzione Regionale Agricoltura del 27/09/2011, prot. 417330 con la quale sono state richieste al Comune di Latera, delle opportune integrazioni documentali comprovanti la avvenuta vendita, con particolare riguardo ai tipi di frazionamento delle particelle interessate e la corrispondenza fra le superfici originariamente vendute e quelle attuali;

VISTA la nota del Comune di Latera del 02/02/2012, prot. 414, pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura in data 14/02/2012, prot. 61140, con la quale l'Ente ha comunicato che per la ditta Ginanneschi Girolama Petra non era ancora disponibile alcuno specifico tipo di frazionamento;

CONSIDERATO che il sopra citato tipo di frazionamento è pervenuto successivamente, ad opera del Comune di Latera, in data 21/02/2014, prot.109967;

PRESO ATTO che dal tipo di frazionamento la originaria particella 58 di Ha 0.55.20, è sta così suddivisa:

particella n. 58/a di Ha 0.07.68

particella n. 58/b di Ha 0.02.92

particella n. 58/c di Ha 0.26.52

particella n. 58/d di Ha 0.18.08

PRESO ATTO che con l'acquisizione della richiesta documentazione è emerso la Sig.ra Ginanneschi Girolama Petra risulta in possesso dei terreni di che trattasi per effetto del rogito occorso con il Comune di Latera ed anche per successione ereditaria;

PRESO ATTO che i contratti di compravendita, allegati agli atti e stipulati fra il Comune di Latera e gli originari acquirenti sono scaturiti dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 141 del 07/01/1965, ritualmente approvate dalla G.P.A. di Viterbo, come risulta dall'originario contratto di compravendita del 1967;

VISTI i contratti di compravendita rogati nella Casa Comunale dal Segretario del Comune di Latera e gli originari acquirenti e più precisamente:

- contratto di compravendita del 06/06/1967, repertorio n° 22, registrato a Valentano il 10/06/1967 al n° 303 - vol. 28, riguardante una area di proprietà comunale individuata nel N.C.T. al Foglio n. 3, particella n. 58/a di Ha 0.07.68;
- contratto di compravendita del 06/06/1967, repertorio n° 23, registrato a Valentano il 10/06/1967 al n° 302 - vol. 28 riguardante una area di proprietà comunale individuata nel N.C.T. al Foglio n. 3, particella n. 58/b di Ha 0.02.92;

VISTE le integrazioni documentali del Comune di Latera attestanti che l'originaria particella Foglio 3, n° 58/a, di Ha 0.07.68, corrisponde alla odierna particella n° 312 di Ha 0.07.40

PRESO ATTO che l'originaria particella 58/b del Foglio n°3, di Ha 0.02.92 è confluita nella odierna particella 60 del Foglio n° 3 ;

CONSIDERATA la necessità di emanare un provvedimento a sanatoria, ora-per-allora, riguardante la sdemanializzazione di un piccolo appezzamento di terreno che di fatto oggi non può essere ricondotto alla sua originaria situazione e per il quale il Comune di Latera ha incamerato le dovute somme e tra l'altro per la natura, estensione ed ubicazione, esso può essere ricondotto a comprensorio residuale, come previsto dall'art. 39 del Regio Decreto 332/1928;

CHE occorre, tra l'altro, evitare l'instaurarsi di contenziosi per risarcimento danni, con gravi danni economici per il Comune stesso, il quale, come dimostrato dagli atti e documenti allegati, ha proceduto alle citate alienazioni secondo gli atti e le normative esistenti e vigenti all'epoca;

RITENUTO per le considerazioni e le motivazioni sopra riportate di dover provvedere in merito;

## D E T E R M I N A

Per quanto in premessa riportato:

- di dare atto, a sanatoria, ora-per-allora, della avvenuta sdemanializzazione di un appezzamento sito in Comune di Latera di superficie complessiva pari ad Ha 0.10.60 e attualmente censito nel N.C.T. del medesimo Comune al Foglio n° 3, particella 312, avente superficie di Ha 0.07.40 ed al Foglio n° 3, particella 60, limitatamente ad una porzione di Ha 0.03.20, oggetto di compravendita tra il medesimo Comune e la Sig.ra GINANNESCHI GIROLAMA PETRA.

Per effetto dell'avvenuta sdemanializzazione a sanatoria, il comprensorio sopra citato deve considerarsi non più appartenente al demanio civico del Comune di Latera e pertanto libero da qualsiasi diritto civico.

Tra il Comune di Latera e la Sig.ra GINANNESCHI GIROLAMA PETRA si dovrà inoltre sottoscrivere uno specifico atto a consolidamento dei precedenti contratti e a seguito della presente disposizione.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Avverso la presente Determinazione, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà anche pubblicato sul sito [www.agricoltura.regione.lazio.it](http://www.agricoltura.regione.lazio.it).

Il Direttore  
Roberto Ottaviani